



## MAGGIO 2021

### LE SCADENZE

**17/05/2021**

- Termine di versamento dell'IVA relativa al primo trimestre 2021 (soggetti trimestrali) o del mese di aprile 2021 (soggetti mensili);

**17/05/2021**

- Termine di versamento della *web tax* calcolata sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali realizzati nell'anno 2020;

**25/05/2021**

- Termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di aprile;

**31/05/2021**

- Termine di invio della comunicazione periodica IVA relativa al primo trimestre 2021;

**31/05/2021**

- Termine di versamento della nona rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti (ex articolo 6 DL 119/2018);

**31/05/2021**

- Termine di versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2021;

*I termini indicati sono quelli previsti alla data di pubblicazione. I termini per gli adempimenti fiscali, i versamenti di tributi e la presentazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Poiché potrebbero essere disposte ulteriori modifiche da nuovi interventi normativi, si consiglia di consultare l'elenco completo degli adempimenti e delle scadenze fiscali relativi al mese di Maggio 2021 al seguente link: <https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>*

### IL TEMA DEL MESE

#### LA NUOVA DISCIPLINA IVA DELLE VENDITE A DISTANZA

In recepimento delle Direttive dell'Unione Europea 5 dicembre 2017 n. 2017/2455 e 21 novembre 2019 n. 2019/1995, in data 26 gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legislativo che, a partire dal prossimo **1 luglio 2021**, comporterà rilevanti modifiche nel trattamento IVA delle operazioni di **vendita a distanza intracomunitarie**.

Gli interventi previsti semplificheranno gli obblighi previsti ai fini IVA, attraverso l'introduzione dei nuovi regimi OSS ("One Stop Shop") e IOSS ("Import One Stop Shop") che si aggiungeranno al regime MOSS ("Mini One Stop Shop") già esistente.

## LA NUOVA DISCIPLINA IVA DELLE VENDITE A DISTANZA

### 1. La normativa attuale

Allo stato attuale, sono classificabili tra le “vendite a distanza” (“non imponibili” ai fini IVA ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b, del Decreto Legge 30 agosto 1993 n. 331<sup>1</sup>) le cessioni di beni (diversi da quelli soggetti ad accisa), effettuate in base a cataloghi, per corrispondenza e simili<sup>2</sup>:

- spediti o trasportati a cura dal cedente o per suo conto nel territorio di **altro Stato membro**;
- a favore di **acquirenti privati** oppure operatori economici per cui l’imposta è totalmente indetraibile<sup>3</sup>.

#### L’assolvimento dell’IVA nelle vendite a distanza

A fronte dell’applicazione del regime di “non imponibilità”, i soggetti passivi (ai fini IVA) in Italia che effettuano vendite di beni a distanza sono tenuti ad assolvere l’imposta nello **Stato di destinazione** (mediante identificazione diretta ovvero nomina di un rappresentante fiscale), fatto salvo il caso in cui l’ammontare delle vendite effettuate nello **Stato membro** dovesse essere **inferiore** (nell’anno in corso e in quello precedente) alle specifiche **soglie** che sono stabilite da **ciascuno Stato**. In questo caso, fatta salva la possibile **opzione** per la tassazione nello Stato di destinazione,<sup>4</sup> l’IVA deve essere versata nello **Stato di partenza** (ovvero in Italia per le vendite a distanza effettuate da soggetti Iva ivi individuati).<sup>5</sup>

Nella seguente tabella riepiloghiamo le soglie attualmente previste dai singoli Stati membri per l’applicazione del regime fiscale delle vendite a distanza<sup>6</sup>.

Paese	Soglia di esonero	Paese	Soglia di esone
Austria	35.000 €	Lettonia	35.000 €
Belgio	35.000 €	Lituania	35.000 €
Bulgaria	70.000 BGN	Lussemburgo	100.000 €

<sup>1</sup> Convertito dalla Legge 29 ottobre 1993 n. 427.

<sup>2</sup> Articolo 41, comma 1, lettera b), D.L. 331/1993: costituiscono cessioni non imponibili “*le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa*”. Sono, viceversa, escluse dal regime delle vendite a distanza le cessioni di:

- beni soggetti ad accisa;
- mezzi di trasporto nuovi;
- beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 1, del DPR n 633/72;
- beni immateriali forniti tramite mezzi elettronici (servizi elettronici).

<sup>3</sup> Si tratta di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi d’imposta (ex art. 4, comma 4, DPR n 633/72; dei produttori agricoli esonerati (ex art. 34, comma 6, DPR n 633/72); dei contribuenti soggetti al pro-rata di indetraibilità totale dell’IVA sugli acquisti (ex articolo 19, comma 3, DPR n 633/72).

<sup>4</sup> In caso di esercizio dell’opzione per la tassazione a destino in luogo della tassazione nel Paese di partenza (ipotesi delle vendite sotto soglia), la stessa vincola il contribuente per l’anno per il quale è esercitata e per i due successivi (triennio minimo di permanenza a seguito dell’esercizio dell’opzione).

<sup>5</sup> Articolo 7-bis DPR 633/1972.

<sup>6</sup> In caso di superamento della soglia nel corso dell’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore al superamento si intendono effettuate nello Stato membro di origine. L’imposta verrà applicata secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia, con effetto per tutte le vendite a distanza effettuate nella restante parte dell’anno e in quello successivo.

Cipro	35.000 €	Malta	35.000 €
Croazia	270.000 HRK	Olanda	100.000 €
Danimarca	280.000 DKK	Polonia	160.000 PLN
Estonia	35.000 €	Portogallo	35.000 €
Finlandia	35.000 €	Repubblica Ceca	1.140.000 CZK
Francia	35.000 €	Romania	118.000 RON
Germania	100.000 €	Slovacchia	35.000 €
Gran Bretagna	70.000 sterline	Slovenia	35.000 €
Grecia	35.000 €	Spagna	35.000 €
Irlanda	35.000 €	Svezia	320.000 SEK
Italia	35.000 €	Ungheria	35.000 €

L'attuale disciplina delle vendite a distanza dei beni comporta quindi, in capo ai soggetti cedenti, la necessità di:

### Le conseguenze derivanti dalla disciplina attuale

- monitorare costantemente le soglie di fatturato che sono previste in ogni Stato UE, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di identificazione nei vari Stati membri per l'assolvimento dell'IVA;
- in caso di obbligo di identificazione del Paese membro di destinazione: ottemperare alla normativa ed agli adempimenti Iva che sono previsti in ciascuno Stato.

Per completezza ricordiamo che, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni:

- 1) i soggetti passivi che, avvalendosi di **interfacce elettroniche**, facilitano le vendite a distanza di beni in ambito intra Ue oppure le vendite a distanza di beni oggetto di importazione sono ancora tenuti, per i dati relativi al **primo semestre 2021**, a comunicare trimestralmente all'Agenzia delle Entrate queste operazioni<sup>7</sup> (in particolare il **30 aprile 2021** scadrà il termine per l'invio della comunicazione riferita ai dati del **primo trimestre 2021**, mentre entro il **2 agosto 2021** dovranno essere trasmessi i dati relativi al **secondo trimestre 2021**);
- 2) i soggetti che effettuano operazioni di **importazione** di merci di valore trascurabile (riconducibile a due differenti soglie, rispettivamente di **22 o 150 euro**) da paesi terzi destinate a privati, originate da transazioni commerciali connesse a vendite a distanza di beni mediante l'uso di un'interfaccia elettronica (es. *marketplace*, una piattaforma, un portale *internet* o mezzi simili) possono accedere alla **procedura semplificata** di adempimento delle formalità da svolgere per le operazioni di importazione, previa richiesta e rilascio di un'apposita autorizzazione<sup>8</sup>.

## 2. Il nuovo regime IVA applicabile dal 1 luglio 2021

### 2.1 Le nuove definizioni delle vendite a distanza

<sup>7</sup> Articolo 3 comma 3, del DL 183/2020, convertito con Legge 21/2021.

<sup>8</sup> Si veda la Determinazione direttoriale del 6 aprile 2021 n. 100615 dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli. In particolare le merci di valore inferiore a 22 euro possono essere dichiarate in forma massiva con l'indicazione del codice Taric convenzionale 99909909, previa autorizzazione doganale (si veda la circolare n. 40 D 2020 del 23 ottobre 2020).

### Le nuove definizioni delle vendite a distanza

In recepimento della Direttiva UE 2017/20455, mediante l'inserimento del nuovo articolo 38-ter nel DL 331/1993, il Decreto Legislativo in corso di approvazione prevede l'introduzione delle nuove definizioni delle operazioni di:

- “vendita a distanza intracomunitaria”;
- “vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi”.

In particolare, a partire da **1 luglio 2021**, dovranno considerarsi tali le cessioni di beni che sono spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto (anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni) rispettivamente<sup>9</sup>:

- per le vendite a distanza intracomunitarie di beni: a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente<sup>10</sup>;
- per le vendite a distanza di beni importati: a partire da un Paese o territorio terzo, con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro.

Tali vendite devono essere effettuate nei confronti di consumatori finali ovvero organismi internazionali o consolari (dall'articolo 72, comma 1, del Dpr 633/1972) e, con esclusione per i beni soggetti ad accisa, i cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari.

Come verrà illustrato al successivo paragrafo, fatta salva la possibilità di esprimere opzione contraria, entrambe queste tipologie di operazioni, se di ammontare complessivo non superiore a **10.000 euro**, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel solo **Stato membro del cedente** (ovvero, per i beni venduti da operatori italiani, in Italia).

Sempre a partire dal **1 luglio 2021**, a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 2-bis al DPR 633/72, ai fini IVA le vendite a distanza di beni **importati da territori terzi o da Paesi terzi** con spedizioni di valore intrinseco non superiore a **150 euro** effettuate attraverso l'uso di **piattaforme elettroniche**, verranno suddivise, per mera semplificazione, in due distinte operazioni, ovvero:

- a) la cessione del bene dal fornitore all'interfaccia elettronica (B2B): questa operazione (presunta) sarà considerata una cessione di beni “senza trasporto” in quanto effettuata nel luogo in cui il bene si trova al momento della cessione (in questo caso il fornitore avrà il diritto a detrarre l'iva versata a monte per l'acquisto o l'importazione dei beni che sono ceduti in regime di “esenzione” IVA);
- b) la cessione del bene dell'interfaccia elettronica al cliente (B2C): a questa operazione sarà attribuito il trasporto dei beni e sarà applicata l'IVA.

<sup>9</sup> Analogamente a quanto previsto dalla precedente normativa relativa alle vendite in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, il comma 3 dell'articolo 38-ter (così come modificato dal decreto legislativo in corso di approvazione) esclude dall'ambito delle vendite a distanza le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assemblare a cura del fornitore o per suo conto. Sono ugualmente esclusi dalle vendite a distanza le cessioni dei soggetti al regime del margine (articolo 37, comma 2, DL 41/1995).

<sup>10</sup> In base al novellato articolo 40, comma 4-ter, del DL 331/1993 (così come modificato dallo schema di Decreto Legislativo in corso di approvazione) devono considerarsi effettuate in Italia le vendite a distanza di beni con partenza da altro Stato membro e arrivo in Italia oppure con partenza da Paesi o territori terzi e arrivo in Italia.

### **Esempio**

Un fornitore extra-UE (per ipotesi: **Svizzera**) ha un deposito di beni in **Spagna** e decide di vendere gli stessi a **consumatori italiani** attraverso una piattaforma elettronica (ad esempio “Amazon”) situata in **Germania**.

In questo caso, la piattaforma è considerata come “presunto fornitore” in quanto il fornitore è extra – UE (Svizzera). Al fine di assolvere l’imposta, la piattaforma può scegliere di utilizzare il regime OSS registrandosi in **Spagna** (ovvero nel luogo in cui si trovano i beni acquistati dal consumatore italiano)

In questo caso si avrà che:

- 1) **la cessione dei beni dal fornitore extra – UE alla piattaforma (B2B):**
  - sarà senza trasporto in quanto la cessione si considera effettuata nel luogo in cui si trovano i beni (Spagna);
  - comporta la registrazione del fornitore in Spagna ai fini IVA
- 2) **la cessione dei beni dalla piattaforma al cliente italiano (B2C):**
  - è considerata come effettuata con il trasporto dei beni ceduti;
  - è soggetta ad IVA in Italia secondo l’aliquota prevista per i beni ceduti in base alla normativa interna;
  - individua la piattaforma come debitore dell’imposta (la piattaforma può utilizzare il sistema OSS (l’iva verrà versata all’Amministrazione finanziaria tedesca che, a sua volta, provvederà a trasferirla all’erario italiano)

## **2.2 La nuova soglia minima di rilevanza delle operazioni**

Pur rimanendo inalterata la regola generale di rilevanza IVA nel Paese UE di destinazione del bene, **dal 1° luglio 2021**, relativamente alle operazioni di vendita a distanza (così come definite nel precedente paragrafo 2.1), ai fini dell’individuazione del luogo di tassazione Iva, è prevista **l’eliminazione** delle specifiche soglie che sono attualmente previste da ciascun Stato membro (e illustrate al precedente paragrafo 1) con:

- l’introduzione di **un’unica soglia di riferimento comunitaria**, stabilita nella misura pari a **10.000 euro** su base annuale (da calcolare, per ciascun anno, sommando il **valore totale**, al netto dell’imposta, delle vendite a distanza intracomunitarie di beni e delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a privati consumatori di altri Stati membri. Se nel corso dell’anno questo limite dovesse essere superato, si rientra nella tassazione nello **Stato membro di destinazione**);
- la **possibilità di optare** per l’imponibilità ai fini IVA dell’operazione nello **Stato membro di destinazione** anche in caso di mancato superamento della soglia di **10.000 euro**.

Da quanto sopra deriva che:

- fino al **30 giugno 2021**, come visto al precedente paragrafo 2.1. il cedente conserva l’obbligo di nominare un proprio rappresentante fiscale o identificarsi direttamente nello Stato membro al fine di assolvere gli obblighi Iva se l’ammontare complessivo delle vendite effettuate nello Stato membro dovesse superare la soglia minima stabilita;
- viceversa, a partire dal **1 luglio 2021**:

**Le conseguenze derivanti dalla nuova soglia minima di riferimento**

- fino alla **soglia minima annua di 10.000 euro**, quale valore al netto dell'imposta: l'Iva sarà dovuta in Italia (salvo opzione per la tassazione nello Stato membro di destinazione);
- nel caso in cui la **soglia minima annua di 10.000 euro** dovesse essere superata nel corso di un anno solare, l'imposta sarà dovuta nel **luogo di destinazione** dei beni soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia. In questo caso, gli obblighi IVA potranno essere assolti mediante:
  - a) la **registrazione IVA in ciascuno degli Stati** in cui si considerano effettuate le vendite;
  - b) **l'emissione della fattura** in base alle **norme applicabili** nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi<sup>11</sup>;
  - c) l'opzione per l'applicazione del **regime speciale OSS** mediante l'apposito portale, assolvendo e accentrando tutti gli obblighi Iva **direttamente in Italia** ed evitando in questo modo l'apertura di una posizione IVA nei singoli Stati membri di destinazione.

CESSIONI A DISTANZA DI BENI INTRA-UE AL CONSUMATORE FINALE	SOTTO LA SOGLIA UE DI € <b>10.000</b>	TASSAZIONE NELLO <b>STATO DEL FORNITORE</b>
	SOPRA LA SOGLIA DI € <b>10.000</b>	TASSAZIONE A <b>DESTINAZIONE</b> CON OPZIONE PER <b>REGIME OSS</b>

Si ricorda che nel calcolo della soglia dei **10.000 euro** sono escluse le cessioni e le prestazioni di servizi aventi come **luogo di consumo** lo **stesso Stato** di stabilimento del fornitore/prestatore.

### 3. L'adesione ai regimi speciali

Al fine di rendere effettivamente operative le modifiche illustrate ai precedenti paragrafi, già a partire dal **1 aprile u.s.**, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi (residenti e non) di effettuare la registrazione on-line sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)<sup>12</sup> per poter aderire ai nuovi regimi speciali (denominati "OSS", ovvero "One Stop Shop" e "IOSS", ovvero "Import One Stop Shop")<sup>13</sup> che consentiranno di applicare le nuove disposizioni previste ai fini dell'assolvimento dell'IVA con modalità centralizzate e digitali, ampliando il campo di applicazione del "MOSS" ("Mini One Stop Shop", detto anche **mini sportello unico**, concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione – TTE) già esistente.

<sup>11</sup> E' previsto l'obbligo di emissione della fattura per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, eccetto nei casi in cui il soggetto passivo si avvale del regime OSS-UE (art. 220, paragrafo 1, punto 2, della Direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla Direttiva 2017/2455/UE).

<sup>12</sup> A commento si veda anche il comunicato del 29 marzo 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

<sup>13</sup> In tal senso, l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 2019/2026/UE prevede la possibilità degli Stati membri di autorizzare i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini dell'applicazione di questi regimi speciali a partire dal 1 aprile 2021.

L'adesione a questi regimi speciali comporta l'attribuzione di uno specifico **numero di identificazione IVA** che dovrà essere utilizzato ai soli fini dell'applicazione dei citati regimi e dovrà essere indicato all'Ufficio doganale per tutte le cessioni di beni interessati.

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'UE, in quanto consente a quest'ultimi di:

- registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un **unico Stato membro** per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
- dichiarare l'IVA tramite **un'unica dichiarazione elettronica** ed effettuare un unico pagamento dell'IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
- collaborare con l'amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l'OSS e in **un'unica lingua**, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'UE.

### **3.1 Regime OSS**

Il regime OSS ("One Stop Shop") riguarda:

- le **vendite a distanza** di beni importati da territori terzi o Paesi terzi effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;
- le **vendite a distanza intracomunitarie di beni** (ossia i beni spediti a partire da uno Stato membro - nel caso specifico l'Italia - e a destinazione di consumatori finali di un altro Stato membro dell'Unione europea) effettuate da **fornitori** o tramite l'uso di **un'interfaccia elettronica**;
- le **vendite nazionali di beni** effettuate tramite l'uso di **un'interfaccia elettronica**;
- le **prestazioni di servizi rese a privati** (consumatori finali) assoggettate all'IVA nello Stato membro di consumo.

Nell'ambito del regime OSS è possibile suddividere ulteriormente tra:

- a) il **regime "OSS non-UE"**, che potrà essere applicato:
  - dai soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell'UE, ovvero i soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell'UE<sup>14</sup>;
  - in relazione a tutte le **prestazioni di servizi** (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell'UE effettuate a favore di consumatori;<sup>15</sup>
- b) il **regime "OSS UE"**, che potrà essere applicato:
  - 1.1) dai soggetti passivi domiciliati e residenti in **Italia** per:

<sup>14</sup> Questi soggetti possono fare ricorso al regime OSS non – UE anche se registrati o tenuti a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2

<sup>15</sup> Il caso di ricorso a questo regime il fornitore è tenuto ad utilizzare lo stesso per dichiarare e versare l'IVA relativa a tutte queste prestazioni di servizi B2C nell'UE.

- i **servizi resi** negli altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta;
- le **vendite a distanza intracomunitarie di beni**;
- le **cessioni di beni** facilitate tramite **l'uso di interfacce elettroniche**;

b.2) dai **soggetti passivi extra-UE con stabile organizzazione in Italia** e i **soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione** nel territorio dell'UE che spediscono o trasportano beni a partire dall'Italia<sup>16</sup>.

Ricordiamo che, in caso di applicazione del regime OSS-UE, non è previsto l'obbligo di emissione della fattura per le vendite a distanza intracomunitarie di beni.

Come visto ai precedenti paragrafi, il principale vantaggio di questo regime consiste nel fatto che, in caso di adesione, è possibile effettuare la **registrazione telematica Iva in un solo Stato UE** per tutte le vendite a distanza di beni/servizi effettuate nei confronti dei consumatori privati.

#### **Esempio**

Una società USA ha merci in deposito in Italia (merci UE e merci in libera pratica in Europa) e vende beni in tutto il territorio dell'Unione Europea attraverso il proprio sito web. In questo caso, la società, utilizzando il regime OSS, la società potrà registrarsi e assolvere l'IVA in Italia (ossia nel luogo in cui ha il deposito delle merci)

In caso di adesione al regime OSS, il soggetto aderente è tenuto a:

- a) presentare un'apposita **dichiarazione IVA** entro il mese successivo a **ciascun trimestre**, contenente:
  - il **numero di identificazione**;
  - l'**ammontare delle prestazioni di servizi digitali e/o delle vendite a distanza** effettuate nel trimestre di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti e suddiviso per aliquote, al netto dell'Iva;
  - le **aliquote** applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti;
  - l'**ammontare dell'Iva**, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti;

Per queste operazioni è quindi previsto **l'esonero** dagli obblighi di fatturazione, registrazione e presentazione della dichiarazione IVA annuale (questi adempimenti sono sostituiti proprio da questa dichiarazione trimestrale)<sup>17</sup>;

- b) entro il medesimo termine: **versare l'IVA** dovuta sulle operazioni indicate nella dichiarazione IVA (lo Stato di identificazione trasmetterà poi le dichiarazioni, unitamente all'imposta versata, allo Stato membro di consumo).

#### **Gli adempimenti**

<sup>16</sup> I soggetti Extra-UE, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.

<sup>17</sup> La dichiarazione può essere rettificata entro 3 anni, indicando il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo d'imposta e l'importo dell'imposta in relazione al quali sono richieste le modifiche.



### 3.2 Regime IOSS

Il **regime IOSS** (“*Import One Stop Shop*”) potrà essere usufruito:

a) dai seguenti soggetti:

- i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia;
- i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia;
- i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nell’Unione Europea;

b) in relazione alle **vendite a distanza di beni** che:

- sono **importati** da Paesi o territori terzi;
- hanno un **valore intrinseco non superiore a 150 euro**<sup>18</sup> (ad eccezione dei prodotti soggetti ad accisa (ai fini dell’individuazione dei beni che fanno parte della spedizione non superiore a **150 euro** assume rilevanza il valore **(i)** dell’ordine (per il venditore) e **(ii)** dei beni che sono imballati e spediti dal singolo soggetto allo stesso destinatario);
- sono **ceduti ai consumatori finali**.

Il regime IOSS di importazione consentirà ai fornitori di **riscuotere l’iva sulle vendite di merci di modico valore** (ovvero quelli di valore intrinseco non superiore a 150 euro) che sono spedite o trasportate **da un paese extracomunitario a clienti nella Unione Europea** con le seguenti modalità:

- l’importazione sarà **esente** da Iva;
- l’Iva sarà compresa nel **prezzo di acquisto** dal cliente (e non al momento dell’importazione dei beni nella UE)<sup>19</sup>.

Ai fini dell’applicazione del regime in esame:

- 1) al momento della vendita i beni devono trovarsi in un territorio o Paese terzo;
- 2) i beni devono essere spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
- 3) i beni non devono essere soggetti ad accisa.

Il sistema IOSS consente alle imprese che operano in Paesi extra UE di:

- a) potersi **individuare un solo Stato membro** (quello di appartenenza) per l’identificazione ai fini IVA, la presentazione delle dichiarazioni IVA e il pagamento dell’imposta dovuta in tutti gli Stati membri;
- b) **evitare** il pagamento dell’IVA e la necessità di presentare la **dichiarazione doganale** al momento **dell’importazione dei beni** (a tal fine occorrerà comunicare all’ufficio doganale competente nello Stato membro di

#### I vantaggi del regime IOSS

<sup>18</sup> Articolo 369-terdecies Direttiva 2006/112/CE. Nel caso in cui il valore dei beni dovesse essere superiore a questo importo o in caso di mancata registrazione al sistema IOSS da parte del venditore, dovrà essere presentata un’ordinaria dichiarazione doganale. Il cliente riceverà la merce solo dopo avere pagato l’IVA.

<sup>19</sup> In questo modo un fornitore (o un marketplace) garantisce una transazione trasparente per il cliente che paga un prezzo comprensivo di Iva al momento dell’acquisto on line.

- importazione il proprio numero di identificazione IVA IOSS, chiedendo l'esenzione da IVA)<sup>20</sup>;
- c) dichiarare in **un'unica dichiarazione elettronica** l'IVA dovuta su tutte le vendite a distanza di beni effettuate a livello intracomunitario;
- d) collaborare con l'amministrazione fiscale di **un unico Stato membro** (ovvero lo Stato in cui ci si è registrati).

Nella seguente tabella riepiloghiamo i tratti distintivi dei regimi sopra illustrati:

<b>Tipo di regime</b>	<b>Soggetto interessato</b>	<b>Operazioni interessate</b>	<b>Modalità</b>
<b>OSS UE (One Stop shop)</b>	<p>a) Soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia (per i servizi resi negli Stati membri nei confronti di committenti non soggetti passivi)</p> <p>b) Soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia;</p> <p>c) Soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio della UE che spediscono/trasportano beni a partire dall'Italia</p>	<p>1) vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;</p> <p>2) vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;</p> <p>3) prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).</p>	Attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
<b>OSS non – UE</b>	Soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio UE	Tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell'UE effettuate a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori).	Compilazione del modulo disponibile in Italiano e in Inglese nella sezione a libero accesso del sito dell'Agenzia delle Entrate
<b>IOSS (Import One Stop shop)</b>	<p>a) Soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia</p> <p>b) Soggetti passivi extra-UE con stabile organizzazione in Italia;</p> <p>c) Soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nella UE</p>	Vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro	Compilazione del modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell'Agenzia delle Entrate

<sup>20</sup> Restano confermate le formalità doganali per i beni di valore modesto importati nell'UE.

### **3.3 Il regime MOSS**

A partire dal **1 luglio 2021**, il regime **MOSS**, attualmente previsto (in via opzionale) per i soggetti che prestano servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici a privati consumatori nell'Unione Europea<sup>21</sup>, diventerà Sportello Unico Nazionale, e sarà esteso:

#### **Ambito applicativo**

- alle **prestazioni di servizi** rese a privati consumatori;
- alle **vendite a distanza** intracomunitarie di beni.

Pertanto, a partire dal **1 luglio**, i soggetti che sono già iscritti al **MOSS** alla data del **30 giugno 2020**, saranno **automaticamente** registrati al nuovo sistema "**OSS**" (analizzato al precedente paragrafo 3.1).

---

<sup>21</sup> Il MOSS è un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa al luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C. La tassazione ai fini Iva di queste operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di consumo), e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione). Il MOSS evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento). Per un'analisi e la corretta applicazione del regime fiscale previsto dal MOSS si veda anche la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 246 pubblicata in data 14.04.2021.